


## Disegno di Legge

### “Norme in materia di adozione del software libero ed open source, dei formati, dei dati aperti e dei diritti digitali del cittadino”



Relazione

*«... Se dici così è perché non tieni conto di internet.  
I nostri articoli sono interamente pubblicati sul nostro sito.  
C'è chi li legge direttamente lì e chi li scarica,  
li fotocopio e poi li distribuisce.  
Con internet questa storia di proibire è finita.  
Non si può più vietare nulla»*

*Elias Khury intervistato da Elisabetta Bartuli.  
Post fazione di "Primavera" di Samir Kassir*

«...questa storia di proibire è finita» affermava Elias Khury nel settembre 2005. Uno sguardo lungo quello del presidente della Samir Kassir Foundation. Qualche anno più tardi sarà proprio il tam tam di internet a diventare il principale strumento di comunicazione della primavera araba, nei villaggi della Tunisia come nelle capitali del vicino Oriente.

A nessuno sfugge come l'informazione abbia un ruolo sempre più centrale nei processi globali, regionali e locali. Ma il "quarto potere", oggi, è molto diverso da quello che descriveva Orson Welles nel suo celebre film uscito negli Stati Uniti il 1° maggio 1941. Iniziava e si chiudeva con la stessa inquadratura: un cartello su una recinzione con la scritta "Vietato l'ingresso". Si trattava allora di una visione del futuro, come a definire la libertà (d'informazione) e i confini della stessa, laddove l'assetto proprietario metteva le briglie alla

libertà. Sarà così per tutto il Novecento, fino a rendere incerto il punto di contatto fra la dimensione reale e quella virtuale.

Con la rivoluzione informatica, “questa storia di proibire...” viene messa radicalmente in discussione. Tanto è vero che il potere della carta stampata prima e della televisione poi sono andati progressivamente ridimensionandosi grazie proprio alle reti elettroniche, comunicazioni incommensurabilmente più veloci e analogamente persuasive.

Questo non significa che stampa ed etere non continuino a mantenere un ruolo importante ed anche nella stessa “rivoluzione dei gelsomini” il ruolo di un'emittente come Al-Jazeera è risultato importante, per certi versi decisivo. Specie se poi sono proprio i grandi network ad essere i proprietari delle piattaforme della comunicazione elettronica, della proprietà intellettuale dei sistemi operativi, delle reti attraverso le quali si sviluppano le autostrade informatiche.

## **Un bene comune**

Lungo le reti della comunicazione elettronica s'incontrano straordinarie opportunità e insieme inquietanti scenari. Investirci, come sta facendo la Provincia autonoma di Trento, diviene decisivo. Mettere delle regole, pure.

Non è dunque per niente casuale che la “Società dell'Informazione” abbia un posto di primo piano fra le “Linee Guida” dell'Unione Europea, tanto da rappresentarne una delle politiche più incisive. E dunque anche agli obiettivi indicati nelle linee dell'Unione Europea – le opportunità per migliorare la vita di tutti i cittadini attraverso servizi informativi pubblici più efficaci, efficienti ed accessibili – c'è la necessità di far corrispondere sistemi liberi e aperti, come si trattasse di un bene comune.

In questo senso il software libero non è una semplice alternativa al software proprietario. E', infatti, contrariamente a quest'ultimo, una “res extra commercium”: non un bene economico ma un bene libero e cioè un bene “non scarso” che può essere utilizzato liberamente. Il software libero sta all'emergente società dell'informazione e della conoscenza come l'acqua sta alla società agricola: una fondamentale “res communis omnium” che va incentivata e tutelata per garantire il florido sviluppo della società.

In questo senso il software libero non è un'alternativa tecnica al software proprietario, ma la concretizzazione di un ideale sociale e culturale, uno strumento per eliminare una delle barriere d'accesso alle risorse informatiche per tutti i cittadini e per tutti gli esseri umani. Rilasciando il software secondo i termini di una licenza di software libero, viene riconosciuta a tutti gli utenti pari dignità e diritti: sono gli stessi valori riconosciuti dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dall'art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.

Il software libero attua i valori costituzionali ed i diritti fondamentali di libertà d'espressione e d'informazione, libertà di cultura, libertà d'iniziativa economica, uguaglianza e cooperazione e il diritto ad informare ma anche il diritto ad essere informati.

## **Una visione di futuro**

Si è spesso fatto riferimento nelle dichiarazioni del presidente Dellai alla metafora della barca in un mare sempre più tempestoso, dove gli scenari cambiano repentinamente, dove tenere gli occhi ben aperti non è per niente facile. Per farlo occorrono bussole nuove rispetto a quelle fin qui usate, come se il terremoto di Fukushima che ha modificato se pur impercettibilmente l'asse di rotazione terrestre avesse messo fuori uso anche i tradizionali campi magnetici.

Occorre mettere in campo «una positiva discontinuità», superando conservatorismi e pigrizie che, in un settore in così rapida trasformazione, diventano letali e a lungo andare insostenibili. In questa direzione vanno i programmi di infrastrutturazione del nostro territorio. «*Saremo il primo territorio ad avere tutte le utenze pubbliche e private connesse alla rete a banda larga*»

*e saremo tra i primi territori in Europa a riconvertire radicalmente i propri sistemi di mobilità verso soluzioni tecnologiche innovative ed ecologicamente accettabili. La Giunta riconferma questi programmi anche a fronte di scetticismi e perplessità, poiché ritiene che arrivare tardi a questi standard equivale a perdere, come territorio, molte opportunità competitive. Ciò che oggi può sembrare non proporzionato alla domanda, fra pochi anni diventerà termine di confronto»* affermava Lorenzo Dellai nella sua relazione alla manovra finanziaria 2011 – 2013.

Al cablaggio del territorio, scelta strategica di grande valore e non sempre colta nella sua valenza dall'opinione pubblica, dobbiamo far corrispondere in primo luogo un cambio culturale di prospettiva che porti ad una riqualificazione del capitale umano, un'opportunità «per accelerare in questa direzione i processi di ammodernamento dei nostri apparati amministrativi». Banda larga significa semplificazione nel rapporto fra i cittadini e la pubblica amministrazione, aprire il capitolo del telelavoro, ovvero di una diversa mobilità e di un diverso approccio nell'organizzazione del lavoro, ambiti nei quali la PAT si sta attrezzando. Ed in secondo luogo, una capacità di attrezzarsi sul piano dell'autonomia gestionale, della trasparenza, della comunicazione. E proprio in questa direzione va il presente Disegno di legge.

## **Una scelta europea**

Il FLOSS (Free Libre Open Source Software) ha sempre rappresentato un punto chiave nelle indicazioni fornite dalla Commissione Europea in merito allo sviluppo della Società dell'Informazione. Seguendo l'Agenda di Lisbona del Marzo 2000, nel piano di azione presentato al Consiglio europeo di Siviglia nel giugno 2002 e denominato "eEurope 2005 una società dell'informazione per tutti", la Commissione ha preso l'impegno di definire una disciplina per l'interoperabilità per promuovere la fornitura di servizi paneuropei di e-government ai cittadini e alle imprese. In particolare si raccomandava di sviluppare iniziative e specificazioni di natura tecnica con lo scopo di far cooperare i sistemi informativi della Pubblica Amministrazione in tutta l'Unione Europea. Alla base vi è l'uso di standard aperti con una forte raccomandazione all'impiego di software libero (FLOSS) per i quali la UE promuove attivamente attività di ricerca.

Fra le azioni prioritarie della Commissione, agli standard aperti ed al software Open Source, viene assicurato un ruolo fondamentale sul tema dell'e-Government confermato anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Europea 2010-2020 dove il tema dell'interoperabilità e degli standard prevede una serie di azioni specifiche così come la ricerca e sviluppo.

In una comunicazione della Commissione sull'interoperabilità si evidenzia «la ricchezza di componenti Open Source disponibili e come la condivisione di queste soluzioni tra le amministrazioni verranno incoraggiate attraverso i programmi IST, eTEN e IDABC». Tale ricchezza è frutto di anni di sviluppo e condivisione del software che ne hanno definitivamente consacrato la qualità ed i benefici che il loro utilizzo comporta, sia in termini economici che di sviluppo delle economie locali. Il settimo programma quadro ha confermato negli anni gli obiettivi di supporto ai progetti che producono risultati basati su open standard e open source software.

La ricerca di eBusinessWatch della Commissione Europea ha mostrato come l'esigua disponibilità economica allocata a bilancio per hardware e software rappresentino una grossa limitazione all'adozione di nuove tecnologie e all'innovazione da parte delle PMI. Lo stesso studio ha mostrato, inoltre, una scarsa capacità di adozione di tecnologie di infrastruttura collegate alla bassa propensione all'acquisto ed alla limitata competenza tecnologica. Per questo, una delle possibili proposte è quella accompagnare le PMI finanziandole su piccoli progetti che si avvalgano di soluzioni FLOSS e servizi basati su competenze locali (come abbiamo previsto nella recente legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

Diversi report della Commissione Europea hanno inoltre mostrato come il FLOSS può essere efficacemente adottato nei laboratori di informatica delle scuole primarie e secondarie e tale adozione risulti essere particolarmente utile per abbattere le resistenze all'adozione del

FLOSS stesso. Alcuni esempi significativi sono il progetto Linex, attuato nella regione dell'Estremadura in Spagna il quale, inizialmente, ha previsto l'installazione nelle scuole di un personal computer con Linux a bordo ogni due studenti e poi ha esteso la diffusione di software libero a tutta la Pubblica amministrazione. Un altro progetto interessante, FUSS, ha riguardato l'aggiornamento a Linux e Software Libero di tutti i PC delle scuole italiane della Provincia Autonoma di Bolzano. Non mancano importanti esempi di diffusione del FLOSS in altre parti del mondo come in Brasile, in Gran Bretagna, in Norvegia, in India, fino agli Stati Uniti e all'Olanda e non ultima alla Slovenia. Quest'ultima ha attivato diversi processi atti a diffondere il software libero come il finanziamento della distribuzione Linux in lingua slovena per le scuole e l'Università ed il bando del 31 Luglio 2006 per il finanziamento di progetti di localizzazione e disseminazione di software Open Source. Un interessante progetto per la formazione a distanza basato su Linux è finanziato dalla Commissione Europea (EducOnLinux).

## Il FLOSS in Italia...

Anche in Italia, a livello centrale come nelle Regioni e negli enti locali, vi sono iniziative che perseguono i medesimi obiettivi e tra essi evidenziamo:

- DigitPA (ex CNIPA, Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione) in attuazione della Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (G.U. 7 febbraio 2004, n. 31), ha prima redatto un rapporto sull'Open Source e quindi costituito l'Osservatorio Open Source con lo scopo di promuovere e supportare la diffusione di esperienze maturate dalle PA nel campo di applicazione del FLOSS. Nel rapporto del CNIPA ben si evidenziano sia i benefici che il FLOSS può portare alla diffusione delle tecnologie informatiche all'interno delle PA e delle imprese sia il positivo sviluppo del mercato. Mercato che, date le caratteristiche peculiari delle PMI, ben si presta ad essere collante e catalizzatore per il sistema Paese;
- il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ed in particolare il disposto dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni, prima di acquisire programmi informatici, devono realizzare una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato, ivi incluse le soluzioni FLOSS e con obbligo che venga supportato almeno un formato aperto;
- la sentenza del TAR del Lazio 2809/07 del 22.03.07 che riconosce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di realizzare la valutazione comparativa prima di acquisire programmi informatici;
- sul tema del FLOSS numerose anche le iniziative legislative in Italia. Si possono citare, ad esempio, la legge regionale della Toscana, dell'Emilia Romagna, dell'Umbria e del Veneto e le mozioni e le delibere della Provincia di Pescara, dei Comuni di Lodi, Torino, Pistoia, Pisa, Siena, Argenta, Prato, Feltre, Ferrara, Firenze e altre ancora;
- la legge della Regione Piemonte n.9 del 26 marzo 2009 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione) che stabiliva: «...la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza.»;
- la Corte Costituzionale con sentenza del 23 Marzo 2010 ha sancito che la preferenza per il software libero è legittima e rispetta il principio della libertà di concorrenza in quanto la libertà del software è una caratteristica giuridica generale e non una caratteristica tecnologica legata a uno specifico prodotto o marchio: questa sentenza mette a nudo l'inconsistenza degli argomenti di quanti, fino ad oggi, si sono opposti all'adozione di norme che favoriscono il software libero argomentando che confliggono con il principio di "neutralità tecnologica";
- il Free Software Center, centro tecnologico nel TIS innovation park in Alto Adige – Sud Tirolo che ha l'obiettivo di convogliare e coordinare le competenze di numerose imprese

ed istituzioni locali, nazionali ed internazionali specializzate ad alto livello nell'ambito del Free Software;

- il Centro di Competenza sull'Open Source (CCOS) della Regione Umbria costituisce un punto di riferimento per quanti operano nella Pubblica Amministrazione ed adottano software FLOSS e formati di dati aperti;
- la costituzione di numerosi ed autorevoli Centri di competenze a livello regionale per l'Open Source quali quello della Regione Friuli Venezia Giulia, quello della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto EROSS, il centro di Competenza della Regione Toscana ed il centro di competenza italiano per l'Open Source;
- l'iniziativa del consorzio dei Comuni dell'Alto Adige – Sud Tirolo che ha da oltre cinque anni introdotto con successo il Software Libero e Open Source nella struttura informatica.

### **... e in Trentino**

A livello provinciale le iniziative relative alla promozione del FLOSS e dei formati di dati aperti sono state le seguenti:

- la delibera della Giunta provinciale di Trento n.2390 del 15.10.2004 che approva il Progetto “La Società dell'informazione” che prevede “Raccomandazioni anche in tema di Interoperabilità e Open source”;
- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n.1492 del 15.07.2005 avente per oggetto “Linee guida in materia di interoperabilità dei sistemi informativi e di software open source”;
- la delibera della Giunta Provinciale n. 2727 del 2008 “Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, finalizzate al contenimento dei costi dell'amministrazione provinciale nella dotazione e nell'uso della posta elettronica e della telefonia fissa e mobile” che prevedeva tra le altre iniziative la predisposizione di un idoneo documento di sintesi sulla attuata sperimentazione dell’“office automation aperto” e, conseguentemente, di definire una proposta di piano operativo per una diffusione nel sistema pubblico trentino;
- l'ordine del giorno “Interventi di informazione e tutela nel campo dell'informatica e di internet” approvato il 26 marzo 2009 dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento;
- la delibera 119 del 2010 del Consiglio comunale di Trento di approvazione dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "estendere ulteriormente l'utilizzo e la promozione del software libero ed open-source e dei formati aperti, nonché la partecipazione a progetti di software libero ed open-source da parte del comune di Trento"
- le Relazioni Previsionali Programmatiche del Bilancio del Comune di Rovereto dal 2009 danno indicazione al Servizio Informatica di mantenere un'attenzione particolare ad ambienti e strumenti open source (ponendo ad es. le basi per la migrazione avvenuta nel corso del 2010 all'utilizzo di strumenti di produttività individuale open source), mentre con la decisione dd. 28.12.2009 la Giunta comunale decide “l'adozione obbligatoria dei formati ODF e PDF per la produzione di documenti informatici e per l'interscambio interno e con l'esterno”.
- la delibera n. 78/2010 della Giunta Comunale di Riva del Garda “Software libero ed open source e formati aperti: delibera di indirizzo per la promozione e l'ulteriore estensione dell'utilizzo, nonché per la partecipazione a progetti di software FLOSS ”;
- la delibera 29/2009 della Giunta del Comune di Storo “Pubblicazione in forma libera con licenza copyleft del viario e di altri dati geografici del comune di Storo”;
- l'iniziativa del Consorzio dei Comuni Trentini, promossa in collaborazione con Informatica Trentina, di aprire uno sportello di supporto agli enti interessati alla adozione di software libero lanciata durante l'incontro “Open Comune – La chiave per risparmiare innovando”, del 23/11/2010;

### **L'accessibilità ai dati**

Oltre al FLOSS esiste però un tema fondamentale per garantire ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione l'accesso perpetuo alle proprie informazioni. Tale tema è rappresentato dai "formati aperti", che rappresentano l'unica garanzia di trasparenza e accessibilità dei dati.

Su questo argomento, prima la Commissione Meo con il proprio rapporto e poi il Ministro dell'Innovazione Tecnologica con un'apposita Direttiva hanno raccomandato per la P.A. l'uso di formati aperti per la memorizzazione dei documenti. A tale proposito la Commissione Europea, attraverso l>IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) raccomanda esplicitamente l'uso del formato ODF (standard ISO/IEC 23600) per la memorizzazione dei documenti della Pubblica Amministrazione e per lo scambio di informazioni fra di esse.

Molte P.A. europee e nel resto del mondo, come già accennato, si stanno muovendo verso l'utilizzo massiccio degli standard aperti. Questo a testimonianza del fatto che l'utilizzo di tali standard garantisce contemporaneamente la creazione di mercati aperti e la tutela delle pubbliche amministrazioni nell'erogare i propri servizi e tutelare le proprie informazioni.

In Italia, con il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, viene data attuazione alla Direttiva Comunitaria 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Il provvedimento è stato predisposto dal Ministro per le politiche comunitarie e da quello per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i dicasteri degli Affari Esteri, Giustizia, Economia e Finanze, Funzione pubblica. Nella Direttiva le molteplici informazioni prodotte e detenute dalle Pubbliche Amministrazioni (di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, scientifico...) sono individuate come un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali, da riutilizzare per sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro. Essa invita pertanto gli Stati membri a favorirne il riuso, incoraggiando gli enti pubblici a rendere disponibili i documenti e le informazioni in proprio possesso, a condizioni eque e trasparenti, a tutti i soggetti interessati al loro riutilizzo.

La Regione Piemonte è il primo ente italiano a pubblicare degli open data (dati aperti) in modo organico inaugurando il sito [dati.piemonte.it](http://dati.piemonte.it) sul modello di quanto stanno facendo le pubbliche amministrazioni negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in altri paesi occidentali.

Negli Stati Uniti d'America la Direttiva sull'Open government del novembre 2009, incentrata sui principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione, nella quale si legge testualmente: *«Fin dove possibile e sottostando alle sole restrizioni valide, le agenzie devono pubblicare le informazioni on line utilizzando un formato aperto (open) che possa cioè essere recuperato, soggetto ad azioni di download, indicizzato e ricercato attraverso le applicazioni di ricerca web più comunemente utilizzate. Per formato open si intende un formato indipendente rispetto alla piattaforma, leggibile dall'elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che sia impedito il riuso dell'informazione veicolata».*

Per ragionare in termini di interoperabilità basata su formati e standard aperti occorre operare un cambio di mentalità: non è più il mercato e l'industria che impongono i linguaggi di comunicazione, ma è la politica che, decidendo gli standard, garantisce che due assessorati possano dialogare usando un linguaggio comune ed aperto a tutti. Il risultato netto è l'indipendenza da qualsiasi fornitore che non potrà più garantirsi posizioni di privilegio offerte da situazioni monopolistiche ma apre la strada alla reale concorrenza con i conseguenti benefici.

Uno di questi benefici è l'abbattimento delle barriere all'ingresso alle tecnologie. Chiunque con un minimo di investimento può usarle senza dovere pagare compensi per licenza a nessuno e ciò costituisce una delle premesse indispensabili per favorire una qualsivoglia iniziativa di collaborazione.

## **Un investimento per contenere i costi di gestione e favorire l'economia locale**

Fra i fattori trainanti del sempre maggiore interesse riscontrato a livello globale da parte delle imprese nei confronti del software FLOSS figura anche la riduzione dei costi gestionali. Aspetto questo che risulta essere pregnante di interesse anche per la Pubblica

Amministrazione, oggi alle prese con significativi tagli di bilancio e un crescente impegno verso una maggiore efficienza dei servizi offerti.

Avviare la migrazione da un sistema proprietario ad uno libero ha certamente dei costi, che si configurano come un investimento sul risparmio futuro. Recenti lavori di analisi su ipotesi di migrazione nell'ambito dei vari settori della PA trentina hanno stimato una possibilità di risparmio per le casse pubbliche nell'ordine di qualche milione di euro all'anno. I dati della spesa per l'informatica del solo Assessorato all'istruzione e sport della PAT indicano un costo annuo complessivo di oltre tre milioni di euro dei quali non meno di un milione relativo all'acquisto di licenze software. E' dunque ipotizzabile che la adozione di soluzione FLOSS per la sola Provincia potrebbe determinare un significativo risparmio.

Ma non solo. Il diverso modello di business che sta alla base dell'economia del FLOSS indicativamente più attenta alla dimensione dei servizi può determinare una diversa destinazione dei flussi di denaro e favorire l'economia e la produzione di "valore" locale. Infine la disponibilità di dati e programmi liberi può rappresentare un importante stimolo allo sviluppo di competenze ed imprese locali.

### **Illustrazione articolato**

Il disegno di legge si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità partendo dalla considerazione che la Provincia in qualità di pubblica amministrazione gestisce dati ed informazioni dei cittadini e che pertanto è opportuno che conservi e renda accessibili questi dati utilizzando formati di dati standard aperti e orientando i propri sistemi informatici, fin dalla loro progettazione, all'interoperabilità applicativa e all'utilizzo di protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti.

L'articolo 2 definisce i principi basilari per la realizzazione delle finalità indicate nell'articolo 1, ovvero stabilisce che la Provincia, le agenzie e gli enti strumentali adottano e utilizzano formati di dati standard aperti, protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti, software FLOSS. Con il terzo comma si introduce la promozione ed il sostegno provinciale alle buone prassi nella tecnologia dell'informazione e della comunicazione informatica come uno dei compiti della Provincia.

L'articolo 3 riporta le definizioni necessarie per l'applicazione delle norme indicate nel disegno di legge.

L'articolo 4 riguarda la proprietà dei software, dei dati e dei contenuti gestiti dalla Provincia che, salvo quanto diversamente pattuito fra le parti o stabilito dalla normativa, è di proprietà esclusiva della Provincia, delle agenzie o degli enti strumentali della Provincia e deve essere pubblicato con licenza in base a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

L'articolo 5 riguarda lo scambio di dati e documenti con l'esterno che deve essere effettuato utilizzando i formati indicati nel repertorio ufficiale mantenuto aggiornato dalla Provincia stessa su indicazione del comitato guida per la società dell'informazione.

L'articolo 6 riguarda il campo dell'istruzione dove, considerato il particolare valore formativo del FLOSS e dei contenuti e dei dati aperti, devono essere recepiti i principi di questa legge.

Con l'articolo 7 viene istituito il Comitato guida per la società dell'informazione che ha lo scopo di promuovere i principi e le azioni previste nel disegno di legge anche tramite la costituzione di tavoli di lavoro con i soggetti che possono concorrere a tale scopo. Il comitato ha durata corrispondente alle legislature provinciale ed è nominato dalla Giunta provinciale. L'articolo ne elenca la composizione prevedendo che la presidenza spetti ad uno dei rappresentanti delle associazioni che hanno come scopo la diffusione del software libero o del software open source.

Con l'articolo 8 viene istituito, presso la struttura provinciale competente, il centro servizi per la società dell'informazione, a cui sono affidati i compiti di coordinare le azioni necessarie all'applicazione della legge.

L'articolo 9 stabilisce l'obbligo per la Provincia di redigere e aggiornare annualmente il documento programmatico per i dati, i formati ed i software aperti che contiene la

ricognizione dello stato di fatto rispetto agli obiettivi della legge e la pianificazione delle attività previste nel triennio successivo.

L'articolo 10 riguarda le deroghe nell'utilizzo di protocolli di comunicazione e scambio di dati standard aperti possibili qualora non siano disponibili analoghi elementi FLOSS o standard aperti o quando l'adozione di standard aperti richieda modifiche agli strumenti in uso tali da rendere antieconomico il loro ricorso. In ogni caso, la struttura provinciale che utilizza o accetta formati non elencati nel repertorio ufficiale dei formati, protocolli non standard aperti o software proprietario, deve comunicarne le motivazioni al comitato guida per la società dell'informazione.

L'articolo 11 è relativo alle disposizioni finanziarie. Si prevede un impegno di spesa di 50.000 euro l'anno in quanto la cosiddetta migrazione, il passaggio dai software proprietari a quelli liberi non comporta costi maggiori, né in termini di formazione degli operatori, né per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, dei costi attualmente sostenuti.

*cons. Michele Nardelli*

*cons. Mattia Civico*

*cons.ra Margherita Cogo*

*cons.ra Sara Ferrari*

*cons. Andrea Rudari*

*cons. Luca Zeni*

Trento, 30 settembre 2011





## **Disegno di legge**

### **Norme in materia di adozione del software libero e open source, dei formati di dati aperti e dei diritti digitali del cittadino**

#### **Art.1** *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, in qualità di pubblica amministrazione che gestisce dati, documenti informatici e i servizi informatici per trattarli, relativi ai cittadini, per conto loro e in funzione di un servizio pubblico, garantisce nella propria organizzazione il trattamento dei dati informatici in modo sicuro e secondo principi di economicità, la loro disponibilità nel tempo e l'accessibilità da parte degli utenti, nel rispetto della normativa e dei fini del trattamento. La Provincia tutela queste esigenze utilizzando i formati di dati standard aperti, orientando i propri sistemi informatici fin dalla loro progettazione all'interoperabilità applicativa e utilizzando protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti.

2. La Provincia promuove il software rilasciato secondo modelli di licenze free libre open source software (FLOSS), i formati di dati standard aperti e i meccanismi di interoperabilità applicativa basati su protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti, come fattori che garantiscono l'accessibilità dei dati.

#### **Art. 2** *Principi*

1. Fatte salve le limitazioni previste all'articolo 10 la Provincia, le agenzie e gli enti strumentali adottano e utilizzano formati di dati standard aperti, protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti, software FLOSS.

2. Fatte salve le limitazioni all'articolo 10 e dalla normativa vigente, la Provincia, le agenzie e gli enti strumentali pubblicano i dati e documenti informatici che trattano e li rilasciano con licenze che li configurino come dato aperto e contenuto aperto; inoltre pubblicano le sorgenti e la documentazione del software di loro proprietà, o per il quale abbiano comunque il diritto di farlo e di rilasciarlo con licenze FLOSS.

3. La Provincia promuove e sostiene sul territorio le buone prassi nella tecnologia dell'informazione e della comunicazione, basate:

- a) sull'adozione e l'utilizzo di formati di dati e di protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti;
- b) sullo sviluppo e l'adozione di software rilasciati con licenze FLOSS.

#### **Art. 3** *Definizioni*

1. Per software libero s'intende la categoria di programmi per elaboratori distribuiti con una licenza d'uso che concede in maniera irrevocabile all'utilizzatore le

seguenti quattro libertà:

- a) la libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli sul suo utilizzo;
- b) la libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo alle proprie esigenze; l'accesso al codice sorgente è un prerequisito di questa libertà;
- c) la libertà di ridistribuire copie del programma;
- d) la libertà di migliorare il programma e di distribuirne i miglioramenti.

2. Per software a sorgente aperto s'intende la categoria di programmi per elaboratori distribuiti con una licenza d'uso che presenta le seguenti caratteristiche:

- a) redistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di diritti per la rivendita;
- b) codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Se un prodotto non viene distribuito con il codice sorgente deve esserci la possibilità di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata con cui il programmatore modifica il programma. Il codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come la trasformazione attraverso un pre-processor, non sono ammesse;
- c) prodotti derivati: la licenza deve consentire l'attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;
- d) integrità del codice sorgente dell'autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza stessa consente la distribuzione di file di correzione insieme al codice sorgente, con lo scopo di modificare il programma durante la fase di compilazione. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;
- e) nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;
- f) nessuna discriminazione verso campi d'applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull'uso del programma in un particolare campo di applicazione;
- g) distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;
- h) la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;
- i) la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza;
- j) la licenza deve essere tecnologicamente neutra: nessuna clausola della licenza dev'essere proclamata su alcuna singola tecnologia o stile di interfaccia.

3. Per FLOSS s'intende tutta la categoria del software che risponde ai requisiti

del software libero o del software open source.

4. Sono standard aperti gli standard che presentano le seguenti caratteristiche:
- a) uno standard adottato e mantenuto da un'organizzazione non profit, il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza;
  - b) uno standard pubblico il cui documento di specifiche è disponibile liberamente oppure dietro un costo nominale. Deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo;
  - c) eventuali diritti d'autore, brevetti o marchi registrati devono essere irrevocabilmente concessi senza costi di licenze;
  - d) non deve essere presente alcun vincolo al riuso, alla modifica e all'estensione dello standard.

5. Per protocollo standard aperto s'intende un protocollo di comunicazione che abbia proprietà analoghe a quelle indicate nel comma 4 per lo standard aperto.

6. Per formato standard aperto si intende un formato di dati che abbia analoghe a quelle sopra citate per uno standard aperto.

7. Per dato aperto s'intende un dato che chiunque è in grado di usare, riutilizzare e redistribuire liberamente con gli eventuali obblighi di citare le fonti e di mantenere gli stessi vincoli in caso di redistribuzione dei dati modificati.

8. Per software proprietario o chiuso s'intende il software che non risponde alle specifiche definite per il FLOSS.

9. Per opera a contenuto aperto s'intende un'opera che abbia proprietà analoghe a quelle specificate nel comma 7 per il dato aperto.

#### Art. 4

##### *Proprietà del software, dati e contenuti*

1. Salvo quanto diversamente pattuito fra le parti o stabilito dalla normativa è di proprietà esclusiva dei committenti:

- a) il software sviluppato su commessa della Provincia, delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia;
- b) i dati prodotti, elaborati o raccolti da soggetti esterni, come pure le banche dati frutto di aggregazioni o elaborazioni effettuati da soggetti esterni, su commessa della Provincia, delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia;
- c) i contenuti di opere prodotte su commessa della Provincia, delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia.

2. Salvo quanto diversamente pattuito fra le parti o stabilito dalla normativa, il dato informatico pubblicato da o su commessa della Provincia, delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia è dato aperto ai sensi dell'articolo 3 ed è pubblicato con una licenza, in base a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge.

3. Salvo quanto diversamente pattuito fra le parti o stabilito dalla normativa l'opera pubblicata da o su commessa della Provincia, delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia è opera a contenuto libero ai sensi dell'articolo 3 ed è pubblicata con una licenza, in base a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge.

#### Art. 5

## *Scambio di dati e documenti con l'esterno*

1. La Provincia, sentito il comitato guida per la società dell'informazione previsto dall'articolo 7, costituisce e mantiene aggiornato il repertorio ufficiale dei formati che devono essere utilizzati dalla Provincia, dalle agenzie e dagli enti strumentali della Provincia per la pubblicazione e comunicazione all'esterno per le tipologie di dati e documenti informatici e di quelli che possono essere accettati per le tipologie di dati e documenti informatici in ingresso.

### **Art. 6** *Istruzione*

1. La Provincia, considerato il particolare valore formativo del FLOSS e dei contenuti e dei dati aperti, recepisce i principi di questa legge nel sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 le istituzioni scolastiche e formative provinciali usano esclusivamente FLOSS nelle loro attività didattiche.

3. La Provincia sostiene e promuove iniziative per la diffusione del software FLOSS fra gli studenti, gli insegnanti e il personale tecnico delle scuole e dei centri di formazione professionale nelle modalità stabilite dal regolamento.

### **Art. 7** *Comitato guida per la società dell'informazione*

1. E' istituito il comitato guida per la società dell'informazione, per promuovere i principi e le azioni previste da questa legge, istituire eventuali tavoli di lavoro con i soggetti che possono concorrere a questo scopo e monitorare l'applicazione di questa legge.

2. Il comitato ha durata corrispondente alla legislatura provinciale, è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da

- a) tre rappresentanti delle associazioni che hanno come scopo la diffusione del FLOSS, di cui uno che lo presiede;
- b) l'assessore provinciale competente in materia di tecnologia dell'informazione e della comunicazione;
- c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di tecnologia dell'informazione e della comunicazione;
- d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione;
- e) un rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- f) un rappresentante della Fondazione Bruno Kessler;
- g) un rappresentante della Fondazione Edmund Mach;
- h) un rappresentante di Informatica trentina s.p.a.;
- i) un rappresentante del Consorzio dei comuni trentini;
- j) un rappresentante dell'Università degli studi di Trento.

3. I componenti previsti dalle lettere a), e), f), g), h), i) e j) del comma 3 sono scelti fra esperti nel settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

4. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente del comitato.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente del centro

servizi per la società dell'informazione.

6. Ai componenti della comitato sono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa provinciale in materia.

#### Art. 8

##### *Centro servizi per la società dell'informazione*

1. Presso la struttura provinciale competente in materia di tecnologia dell'informazione e della comunicazione è istituito il centro servizi per la società dell'informazione, al quale sono affidati i compiti di:

- a) coordinare le azioni necessarie all'applicazione di questa legge;
- b) dare supporto al comitato guida per la società dell'informazione;
- c) promuovere attivamente sul territorio provinciale il FLOSS, i formati standard aperti, i dati aperti, i contenuti aperti e le opere a contenuto aperto;
- d) gestire l'erogazione dei fondi di sostegno;
- e) fornire supporto tecnico e consulenza informatica, metodologica e normativa, anche attivando convenzioni con associazioni di volontariato e soggetti economici competenti, nell'ambito dei formati e protocolli standard aperti, dell'open data, dell'open content, nelle metodologie di adozione e di utilizzo e buone prassi all'interno della Provincia e a soggetti pubblici e privati sul territorio provinciale.

#### Art. 9

##### *Strumenti di pianificazione*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Provincia, sentito il comitato guida per la società dell'informazione, con il supporto del centro servizi per la società dell'informazione, redige e pubblica sul sito internet della Provincia il documento programmatico per i dati, formati e software aperti. Il documento e i suoi successivi aggiornamenti annuali sono inviati al Consiglio provinciale.

2. Il documento programmatico per i dati, formati e software aperti contiene una ricognizione dello stato di fatto rispetto agli obiettivi di questa legge e la pianificazione delle attività previste per il successivo triennio per:

- a) la migrazione a formati standard aperti;
- b) la migrazione al FLOSS;
- c) la pubblicazione con formati standard aperti di dati e documenti di pubblico interesse in modalità dato aperto e contenuto aperto;
- d) il sostegno dell'adozione del software FLOSS, l'uso di formati di dati standard aperti e la pubblicazione di dati aperti e contenuti aperti nel territorio provinciale da parte delle pubbliche amministrazioni;
- e) il sostegno alla ricerca negli ambiti di questa legge;
- f) l'aggiornamento degli insegnanti e dei tecnici relativamente al tema dell'adozione dei formati aperti e standard e del FLOSS e della pubblicazione di dati e contenuti aperti;
- g) conformare al contenuto di questa legge l'azione di Informatica trentina s.p.a. perché si conformi ai principi di questa legge e si configuri per contribuire alla sua applicazione e per erogare in modo conseguente i propri servizi .

3. Il documento è aggiornato con cadenza annuale, sia per la parte relativa alla ricognizione dello stato di fatto della attuazione della legge, sia per la

programmazione del triennio successivo, sia per la relazione sullo stato di attuazione della attività previste.

4. Con regolamento la Provincia disciplina le modalità di attuazione del programma e le modalità per la concessione dei contributi alle pubbliche amministrazioni per l'adozione del software FLOSS, l'uso di formati di dati standard aperti e la pubblicazione di dati aperti e contenuti aperti.

#### Art. 10 *Deroghe*

1. Se la Provincia, le agenzie e gli enti strumentali adottano uno o più moduli, applicativi o procedure informatiche, banche dati o sistemi, possono derogare dall'utilizzo di protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti, formati di dati e documenti standard aperti o FLOSS:

- a) quando non sono disponibili analoghi elementi FLOSS o standard aperti, e l'implementazione o l'adozione di tali elementi nel caso specifico non è fattibile per effettiva ristrettezza del tempo disponibile o perché risulta antieconomico,
- b) quando occorre integrarli con strumenti già esistenti che li richiedono e risulta antieconomico modificarli.

2. Nella comunicazione dalla e verso la Provincia, le agenzie e gli enti strumentali di tipologie di dati e documenti informatici non compresi nel repertorio ufficiale dei formati previsto dall'articolo 5, sono preferiti i formati standard aperti.

3. La valutazione economica è effettuata mediante una comparazione fra le alternative includendo, oltre i costi di acquisto, anche quelli di manutenzione, formazione e istruzione, i costi e i benefici legati alla possibilità di interoperabilità applicativa, i costi di migrazione e di uscita, i possibili risparmi derivanti dal riuso presso altre pubbliche amministrazioni e in generale le ricadute sul territorio del rilascio con licenza FLOSS, nell'arco di vita dell'elemento. La valutazione è svolta da personale di accertata capacità nel settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e può avvalersi della consulenza del comitato guida per la società dell'informazione e del centro servizi per la società dell'informazione.

4. La struttura provinciale che utilizza o accetta formati non elencati nel repertorio ufficiale dei formati, protocolli non standard aperti o software proprietario, ne comunica le motivazioni al comitato guida per la società dell'informazione.

#### Art. 11 *Disposizioni finanziarie*

1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto corrente, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).